



COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale

In data 23 del mese di Ottobre N. **229** ore 13.00

Oggetto:

**DICHIARAZIONE DI ECCEDEXZA DI PERSONALE E MODIFICHE ALLA
 DOTAZIONE ORGANICA.**

L'anno 2014 addì 23 del mese di Ottobre alle ore 13.00 in Acqui Terme nell'apposita Sala del Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:

Enrico Silvio BERTERO

All'appello risultano:

Enrico Silvio BERTERO	SI
Franca ROSO	NO
Mirko PIZZORNI	NO
Fiorenza SALAMANO	SI
Renzo ZUNINO	SI
Guido Stefano GHIAZZA	SI
TOTALE PRESENTI	4

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi.

Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio.

Dal 28/10/2014

Al 12/11/2014

Acqui Terme, lì 28/10/2014

IL Segretario
 Dott. Gian Franco Comaschi

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, gli Enti Locali devono adeguare il proprio ordinamento ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ai fini della mobilità collettiva, devono effettuare annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale per categoria o area, qualifica e profilo professionale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n.20 del 30.01.2014, relativa alla variazione della struttura organizzativa di questo ente a seguito del riassetto delle aree ed esternalizzazione dei servizi;

VALUTATA l'opportunità di intensificare il percorso di contenimento delle spese di personale, di riorganizzazione dell'apparato in termini di semplificazione e flessibilità, d'impiego ottimizzato delle risorse di personale, nonché di valorizzazione del merito e della produttività, dal quale far scaturire anche la riduzione e il contenimento della dotazione organica complessiva dell'ente;

CONSIDERATO che quanto sopra viene effettuato in coerenza con:

- le esigenze di adeguamento alle indicazioni, alle misure ed alle previsioni del vigente quadro normativo e alle esigenze di raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale;
- i mutamenti che si sono determinati in relazione alle disposizioni delle manovre di finanza pubblica in ordine alla capacità di spesa con conseguente riduzione dell'attività gestionale ed amministrativa e necessario efficientamento delle strutture operative;

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni legislative caratterizzate dalla volontà di dettare una disciplina restrittiva, che si propone di raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni per le assunzioni di personale e della riduzione del numero dei dipendenti pubblici;

VISTE in particolare le seguenti norme applicabili agli enti soggetti al patto di stabilità:

- art. 1, comma 557, 557-bis e 557ter della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dalla legge n. 122/2010, che fissano l'obbligo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, di riduzione della spesa di personale rispetto all'esercizio precedente;
- art. 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 (come novellato con il comma 11 quater dell'art. 28 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011), che fissa il limite strutturale, a presupposto di ogni tipologia di assunzione e parametrato sul rapporto di incidenza massima (pari al 50%) tra la spesa di personale e le spese correnti;

VERIFICATO CHE:

- la legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011) ha inciso notevolmente sull'istituto della mobilità nel Pubblico Impiego e sul collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, prevedendo per la Pubblica Amministrazione l'onere di effettuare con cadenza almeno annuale una ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze;
- la modifica apportata con la predetta legge n. 183/2011 all'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, relativo all'eccedenza del personale ed alla mobilità collettiva, ha statuito che i predetti accertamenti (eccedenza di personale o condizione di sovrannumerarietà) vengano condotti in

relazione a due condizioni, ovvero, alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, prescrivendo, altresì, l'obbligo della comunicazione dell'esito al Dipartimento della Funzione Pubblica;

- l'art. 16 della legge n. 183/2011 ha ricostruito l'istituto della verifica delle eccedenze e dei sovrannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni, tant'è che in difetto di detta ricognizione annuale, a mente dei commi 2 e 3 del novellato art. 33 D.Lgs n. 165/2001, *“Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare”*;

CONSIDERATO CHE:

- rispetto alla rilevazione delle eventuali eccedenze di personale per ragioni funzionali, risultano identificabili alcune situazioni che, complessivamente considerate, sono idonee a determinare tali eccedenze quali:
 - processi di esternalizzazione di funzioni/servizi effettuate di recente con riferimento alla gestione delle mense;
 - processi di informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, che hanno ridotto i tempi di gestione di determinate attività e procedimenti con riferimento a tutti i servizi dell'ente;
- servizi, attività e processi che hanno subito un'evoluzione radicale o un contenimento consistente a seguito di vincoli stringenti di natura finanziaria e alla crisi economica generale con particolare riferimento alla spesa per investimento;
- rispetto alla rilevazione delle eventuali eccedenze di personale per ragioni finanziarie, l'ente ha rispettato nell'anno 2013 i tetti di spesa in materia di personale con riferimento alla spesa di personale dell'anno precedente ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 e s.m.i. e il limite di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, inferiore al 50%, conformemente all'art. 76, comma 6, del D.L. n. 112/2008, e che, dall'andamento delle previsioni, tali vincoli saranno rispettati anche nel corrente esercizio;
- la revisione dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001 da parte della legge n. 183/2011 impone l'obbligatoria rilevazione delle eccedenze di personale che ogni anno dovrà essere svolta dagli enti e che può rappresentare un'importante occasione di sviluppo organizzativo interno, divenendo un'ulteriore possibilità per effettuare un'analisi finalizzata all'allineamento dell'assetto organizzativo e della dotazione di personale alle effettive esigenze dell'ente e ai processi di innovazione in atto, migliorando l'equa distribuzione di professionalità nell'ambito delle diverse strutture e realizzando una stabile riduzione della spesa di personale;

CONSIDERATO CHE:

- in relazione ai processi di riforma della finanza locale deve prevedersi una costante e progressiva riduzione delle spese correnti a fronte della diminuzione dei trasferimenti regionali e dei margini di manovra sulle entrate proprie;
- le norme contenute nel D.L. n. 201/2012, convertito in L. n. 214/2012, in materia di trattamenti pensionistici hanno ritardato la fisiologica fuoriuscita dal mondo del lavoro di diversi dipendenti che avrebbero maturato il diritto al pensionamento nei prossimi due - tre anni, stante il previgente ordinamento previdenziale, congelando di fatto la spesa di personale;

RILEVATA dunque la necessità di assumere provvedimenti con riferimento alle politiche delle risorse umane tese a finalizzare una riduzione stabile delle spese di personale, al fine di rispettare anche nei prossimi anni i parametri di legge con particolare riferimento all'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti;

VALUTATO opportuno, nell'attuale contesto socio-economico, intraprendere politiche organizzative del personale che mirino a coniugare due aspetti che, solo superficialmente, potrebbero ritenersi contraddittori: ridurre i costi del personale rendendo la struttura più efficiente e operativa; ciò attraverso un attento esame che possa consentire di ottimizzare e razionalizzare al massimo livello le risorse a disposizione, rendendo la dotazione organica funzionale ai processi dinamici dettati dalle attuali politiche di governo della città che richiedono una sempre maggiore flessibilità degli apparati burocratici della pubblica amministrazione;

DATO ATTO dovendo raggiungere il risultato di contenimento della spesa di personale tenendo conto dei processi di razionalizzazione strutturale e funzionale dell'ente, è stata disposta una ricognizione analitica della struttura burocratica dell'ente, finalizzata all'individuazione della presenza delle eventuali condizioni d'eccedenza del personale, valutando, in particolare, la soglia minima delle professionalità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi affidati e per la gestione efficiente ed efficace delle attività istituzionali;

DATO ATTO che sono state rilevate, anche sulla scorta dei vari incontri con i Responsabili dei vari servizi, delle eccedenze di personale in riferimento alla situazione economica e funzionale dell'Ente relativamente alle seguenti categorie di personale:

- **DIRETTORE BIBLIOTECA**
- **ISTRUTTORE DIRETTIVO ANAGRAFE – PART- TIME**
- **VICE COMMISSARIO DI P.S.**
- **DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

VALUTATO, pertanto, di dichiarare l'eccedenza dei predetti posti nella dotazione organica, Atteso che la situazione di eccedenza riferita ad alcune categorie di personale come sopra elencate può essere risolta con l'applicazione delle norme pre riforma Fornero nei confronti del personale di categoria professionale pari a quello dichiarato in eccedenza e che ha maturato il requisito per la pensione nell'anno in corso o che lo maturerà entro il 2015 ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, procedendo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi della normativa sopra citata;

PRESO ATTO, infatti, che, con tale ultima disposizione, è stata chiarita l'applicazione dell'istituto disciplinato dal D.L. n. 95/2012, in caso di dichiarazione di eccedenza di personale, per ragioni funzionali o finanziarie, è consentito anche a tutte le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi gli Enti Locali;

PRESO ATTO CHE:

- alla luce di tale normativa i posti considerati "in eccedenza" rispetto al fabbisogno non possono essere ripristinati in dotazione organica (art. 2 comma 3 del D.L. n. 101/2013);
- le cessazioni derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 11, lettera a), dello stesso D.L. n. 95/2012 (personale in esubero per ragioni funzionali o finanziarie), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dall'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (art. 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 101/2013);

VISTO l'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, in particolare il comma 5 che detta regole da applicare per il riassorbimento del personale in eccedenza o sovrannumero;

EVIDENZIATO che, nel caso in questione, è previsto che si debba prioritariamente valutare la possibilità di collocare in disponibilità il personale a cui si sarebbe applicata la disciplina previgente rispetto al D.L. n. 201/2011, circa il possesso dei requisiti per il collocamento in quiescenza sia anagrafici che contributivi;

VISTA le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 3 del 29 luglio 2013 e n. 4 del 28/04/2014;

Previo esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali, avvenuto in data 14/10/2014, ai sensi dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 95/2012;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente CCNL. del comparto - Autonomie locali;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- lo Statuto Comunale;

VISTI pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 dal Responsabile Ufficio Personale;

Con voti unanimi espressi a termine di legge:

DELIBERA

1. Di dichiarare, per i motivi esposti in premessa, in relazione alla ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs n. 165/2001, l'eccedenza di personale per ragioni funzionali e finanziarie, ai sensi dell'art. 2, comma 14, del D.L. n. 95/2012, dei seguenti posti coperti di dotazione organica, che, conseguentemente vengono soppressi:

- **DIRETTORE BIBLIOTECA**
- **ISTRUTTORE DIRETTIVO ANAGRAFE – PART- TIME**
- **VICE COMMISSARIO DI P.S.**
- **DIRIGENTE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**

1. Di modificare, la dotazione organica in ragione della soppressione di posti di cui al punto 1.
2. Di risolvere la situazione di eccedenza di cui al punto 1 mediante l'applicazione delle norme pre riforma Fornero nei confronti del personale di categoria professionale pari a quello dichiarato in eccedenza e che abbia maturato il requisito per la pensione negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ai sensi dell'art. 2 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, procedendo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi della normativa sopra citata.
3. Di dare atto che i prepensionamenti non potranno costituire immediatamente risparmi utili da calcolare ai fini della definizione del budget da destinare alle assunzioni, dovendo attendere la maturazione dei requisiti pensionistici.
4. Di dare atto altresì che tali posizioni dichiarate eccedentarie non potranno essere in alcun modo ripristinate nella dotazione organica del Comune di Acqui Terme, come previsto dall'art. 2, comma 3, del più volte richiamato D.L. n. 101/2013.
5. Di dare atto, infine, che, con successivo provvedimento dirigenziale si individueranno i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.
6. Di stabilire che, a seguito della rilevazione del personale interessato al presente provvedimento, così come indicato nel precedente punto 6., e previa acquisizione dell'adesione volontaria dei medesimi, per l'individuazione della posizione lavorativa in eccedenza si seguirà prioritariamente il criterio della maggiore anzianità contributiva del dipendente.
7. Di dare mandato all'Ufficio Personale per l'espletamento di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.
8. Di provvedere, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento alla revisione della vigente Pianta Organica del personale dipendente articolandola su 4 Settori.-

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.-

COMUNE DI ACQUI TERME

Provincia di Alessandria

Settore: AFFARI GENERALI

Data 15/10/2014

Servizio: Segreteria

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ECCEDEXENZA DI PERSONALE E MODIFICHE ALLA DOTAZIONE ORGANICA.

Parere di Regolarità Tecnica:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E' stata altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'art. 31 della Legge 2011 nr. 183.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere di Regolarità Contabile:

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta in oggetto:

Prenotazione di impegno n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO: F.to BERTERO Enrico Silvio
IL SEGRETARIO: F.to COMASCHI Gianfranco

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Acqui Terme, Lì 28/10/2014

IL SEGRETARIO
Dott. Gian Franco Comaschi

Dichiara il sottoscritto che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il _____ a sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs.
267 del 18/8/2000 per avvenuta pubblicazione dal
_____.

Acqui Terme, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to COMASCHI Gianfranco